REGOLAMENTO (CEE) N. 2815/84 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 1984

recante terza modifica dei regolamenti (CEE) n. 2268/84 e (CEE) n. 2278/84 concernenti la vendita ad un prezzo determinato di burro destinato ad essere esportato sotto forma di burro o di « ghee » versó determinate destinazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1557/84 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2268/84 della Commissione, del 31 luglio 1984, relativo alla vendita speciale di burro d'intervento per l'esportazione verso determinate destinazioni e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2728/84 (4), e il regolamento (CEE) n. 2278/84 della Commissione, del 31 luglio 1984, relativo alla vendita ad un prezzo determinato di burro destinato ad essere esportato sotto forma di « ghee » verso determinate destinazioni e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2728/84, prevedono che il quantitativo minimo da vendere è di 100 tonnellate ; che è opportuno ridurre tale quantitativo a 50 tonnellate per consentire l'esportazione in piccole partite ;

considerando che l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2278/84 limita il periodo per il ritiro del burro a 45 giorni ; che è opportuno portare tale periodo a sei mesi e precisare in quale momento le spese di magazzinaggio sono a carico dell'acquirente del burro ; che occorre altresì rendere possibile l'utilizzazione di un quarto prodotto da incorporare per la trasformazione del burro secondo le modalità previste nell'allegato II, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2278/84 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2268/84 i termini « 100 tonnellate » sono sostituiti da « 50 tonnellate ».

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2278/84 è modificato come segue :

1. All'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), i termini « 100 tonnellate » sono sostituiti da « 50 tonnellate ».

2. All'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) :

   — nella versione danese, i termini « ab lager » sono sostituiti dai termini « ab kølehus »,

   — nella versione tedesca, i termini « ab Lager » sono sostituiti dai termini « ab Kühlhaus »,

   — nella versione greca, i termini « στη θύρα αποθήκης » sono sostituiti dai termini « στην έξοδο από την ψυκτική αποθήκη »

   — nella versione inglese, i termini « ex warehouse » sono sostituiti dai termini « ex refrigerated warehouse »,

   — nella versione francese, il termine « départ » è sostituito dai termini « départ entrepôt frigorifique »,

   — nella versione italiana, i termini « partenza magazzino » sono sostituiti dai termini « partenza magazzino refrigerato ».

3. All'articolo 6, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo :

   « 1. Entro sei mesi a decorrere dalla data di conclusione del contratto di vendita, l'acquirente procede al ritiro del burro che gli è stato venduto. La quantità ritirata può essere frazionata, in quantità parziali di peso non inferiore a 15 tonnellate ».

4. All'articolo 6 viene aggiunto il seguente paragrafo 3 :

   « 3. Qualora i versamenti di cui all'articolo 5 siano stati effettuati senza che il ritiro del burro abbia avuto luogo entro il termine fissato nel paragrafo 1, le spese di magazzinaggio del burro sono a carico dell'acquirente a decorrere dal primo giorno successivo all'ultimo giorno del termine fissato ».

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 6.
(3) GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 35.
(4) GU n. L 259 del 28. 9. 1984, pag. 35.
(5) GU n. L 209 del 4. 8. 1984, pag. 8.

5. All'articolo 10 :

— nella versione danese, il termine « overtagelsen » è sostituito dal termine « afhentningen »,

— nella versione francese, i termini « de la prise en charge » sono sostituiti dai termini « de l'enlèvement »,

— nella versione italiana, i termini « la presa in consegna » sono sostituiti dai termini « il ritiro »,

— nella versione olandese, i termini « de overname » sono sostituiti dai termini « het afhalen ».

6. All'allegato II, lettera b), viene aggiunto il seguente trattino :

« ovvero

— 600 g di un composto contenente almeno 90 % di sitosterolo ed in particolare 80 % di beta-sitosterolo ($C_{29}H_{50}O$ = Δ5-stigmastene-3 beta-olo) e al massimo il 9 % di campesterolo ($C_{28}H_{48}O$ = Δ5-ergostene-3-beta-olo) e 1 % di altri steroli presenti in tracce, tra i quali lo stigmasterolo ($C_{29}H_{48}O$ = Δ5,22 stigmastadien-3-beta-olo) ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione